



COMUNE DI PIETRALUNGA

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 30-06-2021

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2021 E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SUI RIFIUTI (TA.RI) 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CECI MIRKO	A	BARTOCCI MARIA GRAZIA	P
VALLI MARCELLO	P	Radicchi Federica	P
PERLI LUCA	P	BENIGNI FURIO FERRUCCIO	A
FABBRI ALESSANDRO	P	RUGGERI CHIARA	P
BANI BRUNO	P	GRASSINI GIUSEPPE	A
FIORUCCI DAVID	P		

ne risultano presenti n. 8 oltre al Sindaco e assenti n. 3.

Sono altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assume la presidenza il Signor BANI BRUNO in qualità di Presidente Consiglio Comunale assistito dal Segretario Comunale Signor Canafoglia Valter.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta;

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
FtoGUBBIOTTI SABRINA

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
FtoGUBBIOTTI SABRINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio comunale introduce il primo punto all'ordine del giorno –
Approvazione Piano Economico Finanziario

Illustra la delibera la Responsabile dell'Area Finanziaria, dott.ssa Sabrina Gubbiotti che evidenzia il nuovo metodo di calcolo della tariffa definito da Arera. Illustra i principali contenuti del PEF elaborato dall'AURI e le modalità di pagamento.

Visto che con deliberazione consiliare n.23 del 22.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023;

Visto altresì che con deliberazione consiliare n.22 del 22.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) 2021-2023;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla tassa sui rifiuti che: in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018), ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020 ha definitivamente particolari misure per tenere conto degli effetti dell'emergenza generata dalla diffusione del virus COVID-19;

Visto l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, il quale stabilisce che “a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC),

limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARP;

Richiamate le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente alcune semplificazioni procedurali per l'approvazione dei piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, riguardante chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e la definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- n. 148/2020 del 05/05/2020 di previsione misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell'attività per emergenza da COVID-19;
- n. 238/2020 del 23/06/2020, la quale ha stabilito le modalità di copertura delle minori entrate correlate alle agevolazioni introdotte con la sopra citata deliberazione n 158/2020;
- n. 493/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

Dato atto che la succitata deliberazione ARERA n.443 in merito alla procedura di approvazione del Piano tariffario prevede all'art.6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal metodo MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, corredato di tutte le informazioni e degli atti necessari alla validazione;

Visti i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

Visto l'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei Comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Viste le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

-15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Pietralunga è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti validato dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI) – Ente territorialmente competente, il quale espone un

costo complessivo di € 395.105,00;

VISTO che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per € **222.900,00** imputabili ai costi fissi mentre per € **172.205,00** sono imputabili ai costi variabili;

Ritenuto di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021, tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

- Utenze domestiche: 83,19%
- Utenze non domestiche: 16,81%

VISTO che l'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/1999 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa, pari ad € **172.205,00**, è suddiviso in € **143.257,17**, riferiti alle utenze domestiche ed € **28.947,63** alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa, pari ad € **222.900,00** è suddiviso in € **185.430,68** attribuibili alle utenze domestiche ed € **37.469,52** a quelle non domestiche;

RITENUTO che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fra costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista dal DPR 158/1999, della normativa provinciale in materia e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Tenuto conto che il piano finanziario 2021 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- Relazione di accompagnamento redatta dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI);
- Relazione di accompagnamento del soggetto gestore – Ditta Sogepu Spa
- Relazione di accompagnamento delle componenti di costo 2019 del Comune di Pietralunga e relativa dichiarazione di veridicità;

Constatato che l'art.30, comma 4 del D.L. 22.03.2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) ha rinviato, limitatamente per l'annualità 2021, il termine per l'approvazione delle tariffe nonché dei regolamenti in materia di TARI al 30 giugno 2021, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione della TA.RI approvato in data 22/06/2021 e vigente dal 01/01/2021 in recepimento dell'evoluzione normativa;

CONSIDERATO che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della TA.RI., nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero dei componenti i nuclei familiari, scaglionato da 1

a 6 e dei relativi coefficienti, delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni ed esenzioni previste.

TENUTO CONTO che le utenze non domestiche sono suddivise ai sensi del D.P.R 17/1999 in 21 categorie per comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ed in 30 categorie per comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

EVIDENZIATO inoltre che anche per il corrente anno, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, si rende imprescindibile adottare misure compensative in materia di TARI a favore delle utenze non domestiche alla luce della contrazione del ciclo economico e dei consumi;

Dato atto che in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 1, comma 659, della legge n. 147/2013 e smi, *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che*

risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;

- ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, “*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*”;
- in linea generale, le agevolazioni previste dalla delibera ARERA n. 158/2020 rientrano già nel novero della potestà regolamentare concessa, dal sopra citato art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013, ai Comuni, i quali possono astrattamente introdurre misure di favore di dimensione anche più ampia di quanto previsto dall'Autorità di regolazione e non necessariamente connesse alla produzione di rifiuti ma a finalità sociale;
- la definizione e le modalità di attuazione delle eventuali riduzioni dovranno confluire nel corpo del regolamento in materia di TARI ovvero nella deliberazione di determinazione delle tariffe per l'anno 2020, anche allorquando l'ente decida di confermare per il corrente anno il regime tariffario dell'anno precedente;
- le valutazioni di competenza di questo Ente devono tendere a considerare l'effettivo carico fiscale gravante sulle attività nonché a definire un sistema di agevolazioni che assicuri l'efficacia delle stesse nei confronti delle attività colpite dalla crisi non già per la sola sospensione, totale o parziale, ma anche alla luce degli effetti postumi della stessa in termini di contrazione del ciclo economico e dei consumi. In questo senso, qualsiasi scelta che ecceda il livello minimo previsto dalla delibera n. 158 può essere liberamente applicato dal Comune;
- per quel che concerne la copertura finanziaria delle agevolazioni in rassegna, la stessa viene garantita con risorse di bilancio;

VISTO il D.L. n. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Sostegni Bis che all' art. 6 stabilisce che:

- Comma 1 “In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
- Comma 2 “Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

- Comma 3 “I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto;

VERIFICATO altresì l' Ente può utilizzare per agevolazioni alle utenze domestiche risorse proprie o avanzo 2020 da quota TARI del fondone di cui all' art. 106 del D.L. 34/2020;

DATO atto che permane nella discrezionalità dell' Ente la modalità delle agevolazioni da applicare;

VERIFICATO che l'ente dispone di una quota residua del fondone di cui all' art. 106 del D.L. 34/2020;

VERIFICATO altresì che alla data odierna non è ancora stato adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città' ed autonomie locali di cui all' art. 6 del DL. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Sostegni Bis;

TENUTO CONTO che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dallo schema del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2021, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2021, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.);

TENUTO CONTO invece che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni COVID-19 per le attività (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 e altre riduzioni / agevolazioni introdotte dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 per la medesima finalità*) trovano copertura sia nella quota residua del fondone di cui all' art. 106 del D.L. 34/2020 che nel fondo di cui all' art. 6 del DL. 73 del 25/05/2021 cosiddetto sostegni bis in appositi stanziamenti del bilancio di previsione 2021, senza farle gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021, come consentito dalla vigente normativa;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 652, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, e successivamente dall'art. 1, comma 27, della L. 208/2015, dall'art. 1, comma 38, della L. 205/2017, dall' art. 1, comma 1093, L. 30 dicembre 2018, n. 145, e dall' art. 57-bis, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 il quale stabilisce, all'ultimo periodo, che: “*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma* DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 30-06-2021 - Pag. 8 - COMUNE DI PIETRALUNGA

527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.....";

TENUTO CONTO che:

–le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

–le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni,ecc.), di proporre al Consiglio Comunale di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999 e secondo quanto specificato per la suddivisione costi utenze domestiche e non domestiche;

RICORDATO che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

VISTO l'art. 28 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità;

“3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, in sede di prima applicazione nell'anno 2020 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in minimo 2 rate, ovvero in unica soluzione, le cui date sono definite con apposita delibera di giunta. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. A decorrere dal 2021, il versamento della TARI è effettuato in 3 rate, di cui due in acconto ed una a saldo ovvero in unica soluzione, le cui date sono definite con apposita delibera di giunta. Se i predetti termini cadono di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato anche nel primo giorno lavorativo successivo.

5.A decorrere dal 2021 La misura di ogni rata in acconto è pari al 40 per cento dell'importo annuale della TARI determinato applicando le disposizioni regolamentari e le tariffe dell'anno precedente, tenendo conto delle dichiarazioni o comunicazioni nel frattempo pervenute.

6.La misura della rata a saldo è determinata a congruaglio tra l'importo versato in acconto e l'importo dovuto per l'anno in corso sulla base delle tariffe approvate.

7.Il numero delle rate ed i termini di versamento possono essere modificati con deliberazione della Giunta Comunale qualora, per esigenze particolari, se ne verificasse la necessità”.

RITENUTO opportuno stabilire le scadenze del pagamento in 2 rate come di seguito

riportato:

- 30 ottobre 2021 Acconto
- 31 dicembre 2021 Saldo o conguaglio
- o in unica soluzione entro il 30 ottobre 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano*

gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Dato atto che con l'art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 “Decreto Sostegni” , il termine per l'approvazione del Regolamento TARI e le Tariffe TARI è stato differito al 30/06/2021;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

Con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n.8, Consiglieri votanti n.8;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.0 e n.0 astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario 2021 e documenti ad esso allegati, riportati in allegato alla presente deliberazione, validati dall'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI), con Delibera Assemblea dei Sindaci dell'AURI n. del 23/06/2021 e della documentazione trasmessa da AURI, ricevuta con nota di prot. n. 2768 del 24/06/2021 e recepiti dal comune di Pietralunga con il presente atto deliberativo;
- 3) Di lasciare invariata la percentuale di ripartizione dei costi fissi e variabili tra le utenze domestiche e non domestiche come da dato storicizzato e di seguito riportato:

	Utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi	83,19%	16,81%
Costi variabili	83,19%	16,81%

4) Di approvare per l'anno 2021, le tariffe della TARI di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999 secondo quanto meglio specificato dall'allegato tecnico di determinazione delle tariffe;

5) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;

6) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;

7) Di dare altresì atto che il gettito del tributo, al netto delle riduzioni previste dagli articoli da 20 a 24 del regolamento comunale per la disciplina della TARI, dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio 2021, secondo quanto risulta dal piano finanziario 2021, tenendo conto altresì del contributo per le scuole statali erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 655, della L. 147/2013 e delle altre voci previste dalla determinazione ARERA n. 2/2020 (recupero evasione tributaria, sanzioni, ecc.);

8) Di stabilire un' agevolazione tariffaria con la riduzione della parte fissa e/o variabile per tutte le utenze domestiche dal 01/01/2021 al 31/12/2021 al fine di un parziale ristoro alla cittadinanza che a seguito del perdurare dell' Emergenza Sanitaria Covid-19 ha subito difficoltà economiche dirette e di riflesso; tale agevolazioni e riduzioni trovano copertura finanziaria sia nella quota residua del fondone di cui all' art. 106 del D.L. 34/2020 che nel fondo di cui all' art. 6 del DL. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Sostegni bis, senza farle gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021, come consentito dalla vigente normativa;

9) Di stabilire un' agevolazione tariffaria con la riduzione della parte fissa e/o variabile della tariffa dal 01/01/2021 al 31/12/2021 per le attività al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a seguito dell' Emergenza Sanitaria Covid-19 ; tale agevolazioni e riduzioni trovano copertura finanziaria sia nella quota residua del fondone di cui all' art. 106 del D.L. 34/2020 che nel fondo di cui all' art. 6 del DL. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Sostegni bis, senza farle gravare sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti anno 2021, come consentito dalla vigente normativa;

10) Di demandare alla Giunta Comunale di stabilire le agevolazioni e le riduzioni al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie interessate dalle restrizioni a causa del Emergenza Sanitaria Covid-19 di cui ai punti 8 e 9 deliberati.

11) Di dare atto che alla data odierna non è ancora stato adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali di cui all' art. 6 del DL. 73 del 25/05/2021 cosiddetto Sostegni Bis;

12) Di stabilire che le agevolazioni tariffaria COVID-19 verranno calcolate ed applicate con le aliquote TARI 2021;

13) Di trasmettere la presente deliberazione e ed i relativi allegati, nelle modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sul sito informatico del Ministero delle Economia e delle Finanze nei termini stabiliti dalla vigente normativa;

14) Di stabilire che l' agevolazione tariffaria COVID-19 verrà calcolata ed applicata con le aliquote TARI 2021;

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di procedere, con l'esito della votazione che segue:

Consiglieri presenti n. , Consiglieri votanti n. ;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 34 del 30-06-2021 - Pag. 12 - COMUNE DI PIETRALUNGA

Con voti favorevoli n. , contrari n. 0 e n. 0 astenuti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to BANI BRUNO

Il Segretario Comunale
f.to Canafoglia Valter

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pietralunga, lì 05-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-2021 in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, Dlgs 267/2000);
- il 30-06-2021 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 , D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2021 al 20-08-2021 senza reclami (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Canafoglia Valter

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì 05-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI PIETRALUNGA
Provincia di Perugia

***Relazione illustrativa al
PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI e
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Per l'anno 2021 l'AURI (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) ha trasmesso il PEF e la documentazione illustrativa con nota di protocollo n. 2765 del 24/06/2021 e sulla base del suddetto PEF sono state stabilite le tariffe del 2021 come illustrate nel seguito del presente elaborato.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

I costi totali da ricoprire con la tariffa 2021 ammontano 395.105,00, stabiliti nel limite dell'incremento del 3,5 % rispetto ai costi del 2019.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	73.956,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	63.250,00 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	53.850,00 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	116.992,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	30.119,00 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		20.846,00 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		49.520,00 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		27.615,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		264,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		12.825,00 €
	Acc Accantonamento		14.794,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		10.078,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €

previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		8.719,00 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		956,00 €
	fattore sharing b	0,60	fattore sharing ω 0,10
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		5.231,40 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		630,96 €
RC Conguagli	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		78.548,00 €
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		37.494,00 €
	coefficiente gradualità γ	0,88	rateizzazione r 4
	(1+γ)RCtv/r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		17.280,56 €
	(1+γ)RCtf/r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		8.248,68 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		27.563,00 €
	Oneri fissi		15.226,00 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r'		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		7.708,00 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TV,2020/r2020} (se r2020>1)		7.708,00 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		5.910,00 €	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y2020)RC _{TF,2020/r2020} (se r2020>1)		5.910,00 €	
Voci libere per costi fissi:	Scost atteso dei costi fissi art 7 bis MTR €	4.000,00 €	Det di cui al co. 4.5 della Delib. 443/2019/R/RIF €
	Voce libera 3 €	0,00 €	

Voci libere per costi variabili:	Scost atteso dei costi variab art 7 bis MTR €	4.000,00 €	Det di cui al co. 4.5 della Delib. 443/2019/R/RIF €	-92.000,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020			0,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			3,50%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			0,00 €
Costi fissi effettivi				172.204,80 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COlfr+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f$			172.204,80 €
Costi variabili effettivi				222.900,20 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente				0,00 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COlfr-b(AR)-b(1+w)ARConai+(1+y)RCtv/r+Cd2019v$			222.900,20 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$			395.105,00 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	786,62	Kg rifiuti utenze non domestiche	158,95	Kg totali	945,57
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 328.687,85	% costi fissi utenze domestiche	83,19%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 83,19\%$	€ 143.257,17
		% costi variabili utenze domestiche	83,19%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 83,19\%$	€ 185.430,68
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 66.417,15	% costi fissi utenze non domestiche	16,81%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 16,81\%$	€ 28.947,63
		% costi variabili utenze non domestiche	16,81%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 16,81\%$	€ 37.469,52

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2021 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 328.687,85	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 143.257,17
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 185.430,68

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 66.417,15	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 28.947,63
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 37.469,52

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	40.378,87	0,82	337,59	0,60	0,903833	76,552019
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	25.310,05	0,92	167,50	1,40	1,014057	178,621377
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	17.476,55	1,03	118,02	1,80	1,135303	229,656057
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	10.952,00	1,10	72,00	2,20	1,212459	280,690736
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	2.345,00	1,17	11,00	2,90	1,289616	370,001425
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	1.278,00	1,21	7,00	3,40	1,333705	433,794774
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	365,00	0,41	1,00	0,60	0,451916	76,552019
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	8.735,00	0,65	80,00	0,60	0,723066	76,552019
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	3.834,00	0,73	29,00	1,40	0,811245	178,621377
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	2.626,00	0,82	18,00	1,80	0,908242	229,656057
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	2.208,00	0,88	12,00	2,20	0,969967	280,690736
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	475,00	0,93	3,00	2,90	1,031692	370,001425
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	116,00	0,96	1,00	3,40	1,066964	433,794774
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO 300-600	824,00	0,53	7,00	0,60	0,587491	76,552019

Piano finanziario Tari

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO 300-600	420,00	0,59	2,00	1,40	0,659137	178,621377
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO 300-600	389,00	0,66	4,00	1,80	0,737947	229,656057
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	29.016,00	0,41	229,00	0,60	0,451916	76,552019
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	8.641,00	0,46	58,00	1,40	0,507028	178,621377
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	5.101,00	0,51	33,00	1,80	0,567651	229,656057
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	4.939,00	0,55	34,00	2,20	0,606229	280,690736
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	1.822,00	0,58	10,00	2,90	0,644808	370,001425
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	724,00	0,60	4,00	3,40	0,666852	433,794774
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600- PENSIONAT	246,00	0,41	2,00	0,60	0,451916	76,552019
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600-2 PENSION	99,00	0,41	1,00	0,60	0,451916	76,552019
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600- Riduzione	188,00	0,41	1,00	0,60	0,451916	76,552019
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-PENSIONATO REDD - 12.000.000	394,00	0,82	4,00	0,60	0,903833	76,552019
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-PENSIONATO REDD - 12.000.000	127,00	0,92	1,00	1,40	1,014057	178,621377
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-PENSIONATO REDD - 12.000.000	76,00	1,03	1,00	1,80	1,135303	229,656057
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ISCRIZIONE AIRE	414,00	0,57	3,00	0,42	0,632683	53,586413
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ISCRIZIONE AIRE-DISTANZA CASSONETTO	172,00	0,16	1,00	0,42	0,180766	53,586413

Piano finanziario Tari

	OLT						
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST.CASS.+AGEV.COMPOS.DOM	113,00	0,61	1,00	0,60	0,677875	76,552019
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DIST.CASS.+AGEV.COMPOS.DOM	838,00	0,69	3,00	1,40	0,760542	178,621377
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-DIST.CASS +600+ COM-DOMES.	477,00	0,41	3,00	0,60	0,451916	76,552019
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-DIST.CASS +600+ COM-DOMES.	317,00	0,46	1,00	1,40	0,507028	178,621377
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-DIST.CASS +600+ COM-DOMES.	194,00	0,51	1,00	1,80	0,567651	229,656057
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Riduzione cittadini aire dec. 2015	133,00	0,82	1,00	0,60	0,903833	76,552019

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
	Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	498,00	0,34	2,93	0,483770	0,601252
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	12,00	0,70	5,95	0,995997	1,220973
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	850,00	0,23	1,95	0,327256	0,400151
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	1,02	8,66	1,451310	1,777081
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,65	5,52	0,924854	1,132735
2 .8	UFFICI,AGENZIE	2.487,00	0,76	6,48	1,081368	1,329732
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	218,00	0,48	4,10	0,682969	0,841343
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	0,00	0,86	7,28	1,223654	1,493897
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	218,00	0,86	7,31	1,223654	1,500053
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	1.077,00	0,68	5,75	0,967540	1,179932
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	29,00	0,92	7,82	1,309025	1,604708
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	275,00	0,42	3,57	0,597598	0,732584
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1.992,00	0,53	4,47	0,754112	0,917269
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	5,01	42,56	7,128496	8,733554
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	3,83	32,52	5,449529	6,673288
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	423,00	1,91	16,20	2,717650	3,324332
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	6,58	55,94	9,362376	11,479206
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-emergenza covid 19	2.839,00	1,02	8,66	1,451310	1,777081
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-emergenza covid 19	2.472,00	0,65	5,52	0,924854	1,132735
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600-emergenza c	264,00	0,51	8,66	0,725655	1,777081

Piano finanziario Tari

2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M	191,00	0,18	1,95	0,261805	0,400151
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-DISTANZA CASSONETTO FINO 300	179,00	4,00	42,56	5,702797	8,733554
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-DISTANZA CASSONETTO FINO 300 M-emergenza cov	136,00	3,06	32,52	4,359623	6,673288
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600	2.953,00	0,11	1,95	0,163628	0,400151
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DISTANZA CASSONETTO OLTRE 600-ATTIVITA' TURI	234,00	0,23	0,48	0,000000	0,100037
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COMMERCIO AREEE PUBBLICHE	58,00	0,03	0,27	0,045815	0,056021
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-COMMERCIO AREEE	30,00	0,26	2,26	0,380471	0,465406
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COMMERCIO AREEE	260,00	0,12	1,01	0,171311	0,209145
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-COMMERCIO AREEE PUBBLICHE-emerg	45,00	0,92	7,83	1,310732	1,607088
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI-DETAZZAZIONE ATTIVITA' SPECIAL	756,00	0,17	1,48	0,248999	0,305243
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-DETAZZAZIONE ATTIVITA' SPECIAL	332,00	0,23	1,95	0,327256	0,401177
2 .8	UFFICI,AGENZIE-SUPERFICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.630,00	0,76	6,48	0,000000	0,000000
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-SUPERFICI ATTIVITA' PRODUTTIVE	203,00	0,92	7,82	0,000000	0,000000
2 .14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-SUPERFICI ATTIVIT	200,00	0,42	3,57	0,000000	0,000000
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-SUPERFICI ATTIVI	1.810,00	0,53	4,47	0,000000	0,000000
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-DIST.CASS +600+ COM-DOMES.	620,00	0,11	1,95	0,163628	0,400151
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM-UTILIZZO DISTRIB	1.661,00	1,71	16,20	2,445885	3,324332
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-emergenza covid	2.149,00	0,86	7,28	1,223654	1,493897
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-emergenza covid 19	289,00	5,01	42,56	7,128496	8,733554
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-emergenza covid 19	547,00	3,83	32,52	5,449529	6,673288
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-emergenza covid 19	45,00	6,58	55,94	9,362376	11,479206

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	117	104.574,71	0,00	104.574,71	5.228,74	108.747,78	4.173,07	3,99%	5.437,39	208,65
1.2-Usò domestico-Due componenti	143	76.086,32	0,00	76.086,32	3.804,32	80.977,11	4.890,79	3,71%	4.048,86	244,54
1.3-Usò domestico-Tre componenti	142	62.346,71	0,00	62.346,71	3.117,34	65.704,69	3.357,98	3,62%	3.285,23	167,89
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	143	49.727,14	0,00	49.727,14	2.486,36	51.536,01	1.808,87	3,57%	2.576,80	90,44
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	178	13.062,54	0,00	13.062,54	653,13	13.569,02	506,48	3,57%	678,45	25,32
1.6-Usò domestico-Sei o piu' componenti	151	7.270,79	0,00	7.270,79	363,54	7.516,50	245,71	3,47%	375,83	12,29
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	166	537,11	0,00	537,11	26,86	540,33	3,22	0,59%	27,02	0,16
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	256	442,98	0,00	442,98	22,15	445,60	2,62	0,59%	22,28	0,13
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	188	2.761,22	0,00	2.761,22	138,06	2.788,40	27,18	0,59%	139,42	1,36
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	620	8.414,16	0,00	8.414,16	420,71	8.447,55	33,39	0,59%	422,38	1,67
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	309	4.370,49	0,00	4.370,49	218,52	4.386,30	15,81	0,59%	219,32	0,80
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	111	5.960,91	0,00	5.960,91	298,05	5.996,39	35,48	0,59%	299,82	1,77
2.9-Usò non domestico-Banche, istituti di credito e studi professionali	109	330,33	0,00	330,33	16,52	332,29	1,96	0,59%	16,61	0,09
2.10-Usò non domestico-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	109	5.332,98	0,00	5.332,98	266,65	5.081,95	-251,03	0,59%	254,10	-12,55
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	72	590,27	0,00	590,27	29,51	593,77	3,50	0,59%	29,69	0,18
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra	67	2.299,29	0,00	2.299,29	114,96	2.312,83	13,54	0,58%	115,64	0,68
2.13-Usò non domestico-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	94	324,42	0,00	324,42	16,22	326,32	1,90	0,59%	16,32	0,10
2.14-Usò non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	118	363,64	0,00	363,64	18,18	365,80	2,16	0,59%	18,29	0,11
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	172	3.309,96	0,00	3.309,96	165,50	3.329,38	19,42	0,58%	166,47	0,97
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	93	6.437,00	0,00	6.437,00	321,85	6.146,41	-290,59	0,59%	307,32	-14,53
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	51	6.648,01	0,00	6.648,01	332,40	6.992,17	344,16	0,59%	349,61	17,21
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	151	12.086,05	0,00	12.086,05	604,30	12.165,43	79,38	0,59%	608,27	3,97
2.20-Usò non domestico-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18	596,87	0,00	596,87	29,84	867,70	270,83	0,59%	43,39	13,55
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	1.518,84	0,00	1.518,84	75,94	0,00	-1.518,84	0,00%	0,00	-75,94
TOTALI	0	375.392,74	0,00	375.392,74	18.769,65	389.169,73	13.776,99	0,00%	19.458,51	688,86

AGEVOLAZIONI PER EMERGENZA COVID-19 ANNO 2021

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica Covid 19 e la connessa chiusura che le attività economiche hanno dovuto sostenere nel periodo del lockdown e le difficoltà incontrate dalle famiglie, il Consiglio Comunale rimette alla Giunta di stabilire le agevolazioni e riduzioni tariffarie al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie.